



ipoteca sugli immobili da costituire con il provento del finanziamento, secondo i progetti da approvarsi dal Ministero dei LL. PP. e da concedersi previo parere favorevole della C.C.S. in merito ai progetti stessi;

2.) - di adottare per le suddette operazioni le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato e cioè:

- a) - tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo con il sistema delle ammortamenti discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e